

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RODA, PELLEGRINO, MAMMUCARI, PASSONI e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1967

Modifiche alle leggi 26 settembre 1954, n. 870 e 19 luglio 1962, n. 959, ed inquadramento tra il personale non di ruolo del personale copista ipotecario del Ministero delle finanze

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 luglio 1962, n. 959, si tentò di sanare una situazione di malessere che esisteva nell'ambito del personale del Ministero delle finanze.

Ma nel contesto di detta legge tale sanatoria venne momentaneamente negata al personale delle Conservatorie dei registri immobiliari in quanto, al momento, non si volle trovare una soluzione al problema e quindi, con l'articolo 23 della legge n. 959 del 1962, si cercò di alleviarne il disagio riconoscendo a tale categoria soltanto il diritto ad un contratto privato di lavoro.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, invece, si cerca di sanare anche per i copisti ipotecari, una situazione la cui precarietà è ben nota allo stesso Ministero ed a conoscenza personale dell'attuale onorevole Ministro, come si evince dalla sua risposta scritta n. 4883 all'interrogazione Roda ed altri. Pertanto il presente disegno di legge vuole pervenire al risultato di inquadrare il personale, in servizio al 30 gennaio corrente anno, tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze e, nel contempo, con l'abrogazione di alcune norme della legge

n. 959 del 1962, impedire che analoga situazione si ripresenti nel futuro.

Con l'articolo 2, invece, si attribuisce ai Conservatori dei registri immobiliari la figura giuridica che loro compete di diritto, ossia di funzionari dello Stato con tutte le incombenze loro spettanti per la delicatezza ed importanza delle loro funzioni; ma appunto perciò è necessario esimerli dalla incombenza di gestire in privato l'importantissimo istituto delle Conservatorie dei registri immobiliari, come attualmente anacronisticamente avviene: il che, oltre tutto, è in contrasto con la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, la quale vieta ai privati imprenditori, alle Aziende statali ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, di affidare in appalto o in subappalto ed in qualsiasi altra forma « l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono » (*articolo 1*).

In ambienti certo altamente qualificati, nell'ambito del settore, ma tuttavia interessati a mantenere l'attuale anacronistica si-

tuazione di fatto, si asserisce che non vi è forma di appalto o subappalto da parte del Conservatore, e proprio per questo è necessario più che mai chiarire il ruolo di questa atipica figura di funzionario « *sui generis* » dello Stato, il quale percepisce gli emolumenti versati dai cittadini per l'espletamento delle formalità d'istituto, e ciò in base alla legge 26 settembre 1954, n. 870, articoli 1 e 4, servendosi di personale assunto in proprio con contratto di diritto privato mentre, come contropartita, in base all'articolo 2 della legge n. 870, versa allo Stato un diritto erariale progressivo, e, in base all'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, assume l'onere delle spese di ufficio, di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento, di rilegatura dei registri e dei volumi, di copiatura dei certificati, dei registri nonché quello per la mercede al personale subalterno e di custodia, oltre all'indennità del gerente.

E quanto sopra esposto configura nel Conservatore la figura giuridica perseguita dalla legge n. 1369 del 1960, come fatto inammissibile.

Per quanto concerne l'articolo 3, oltre che ad abrogare l'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, si vuole moralmente sana-

re lo stato di cose oggi esistente, riportando l'attuale gestione oggi fuori bilancio in normale gestione di bilancio, che, perchè tale, vuole tutti gli introiti e le spese al lordo. Inoltre si prevede il versamento all'Erario di una somma pari alle spese d'ufficio risultanti dai rendiconti dell'anno finanziario 1966 e si costituisce un fondo di garanzia, a tutela dei terzi, da istituire presso la Cassa depositi e prestiti e alimentato con una ritenuta pari al 7 per cento della somma residua degli emolumenti.

Con l'articolo 4 si dà la possibilità al Ministro delle finanze di emanare norme atte a variare tecnicamente l'attuale procedura di stesura e rilascio dei certificati nonché di conservazione dei registri immobiliari.

L'articolo 5 invece, prevede il versamento all'Erario dello Stato dell'introito dei diritti di scritturato al fine di sopperire alle spese relative all'immissione tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze dell'attuale personale copista esistente presso le Conservatorie che attualmente consta di circa settecento unità.

Infine l'articolo 6 indica il reperimento dei fondi occorrenti all'applicazione del presente disegno di legge e l'articolo 7 ne fissa la decorrenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale di cui all'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio al 30 gennaio 1967 è inquadrato tra il personale non di ruolo nella categoria terza e quarta prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, a seconda delle mansioni espletate, conservando per intero l'anzianità di servizio posseduta. Tale anzianità va computata dalla data della prima assunzione detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro. Al personale medesimo si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948,

n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le norme previste all'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Art. 2.

Ogni riferimento al Conservatore dei registri immobiliari contenuto negli articoli che vanno dal n. 2673 al n. 2682 del Codice civile e negli articoli n. 33 e n. 36 della legge 25 giugno 1943, n. 540, deve intendersi come riferito alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Al personale delle Conservatorie dei registri immobiliari si applicano le disposizioni contenute nel capo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 34 e dell'articolo 39 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e successive modificazioni.

Art. 3.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge gli emolumenti di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni, sono amministrati con le modalità stabilite dagli articoli 2 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Sull'importo degli emolumenti di cui al comma precedente è versata all'Erario una somma pari alle spese d'ufficio previste dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, numero 540 e successive integrazioni, nonché al contributo di cui all'articolo 2 della legge 26 settembre 1954, n. 870, conformemente alle risultanze dell'anno finanziario 1966.

Sulla somma residua è operata una ritenuta del 7 per cento da versarsi ad un fondo di garanzia che sarà istituito presso la Cassa depositi e prestiti con la finalità di garantire gli interessi dei terzi per errori ed omissioni da parte del personale delle Conservatorie nell'espletamento dei compiti di istituto, a condizione che non vi sia dolo e che i terzi

non siano corresponsabili; annualmente il Consiglio di amministrazione del fondo di garanzia stabilirà le somme occorrenti per il funzionamento del fondo, devolvendo la eccedenza al fondo di previdenza per il personale provinciale delle tasse II. II. Il regolamento di attuazione delle norme di cui al presente comma sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Art. 4.

Con apposite norme, in sede di applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare norme atte a variare, integrando, sopprimendo o sostituendo quelle in atto relative alla conservazione dei Registri, alla stesura ed al rilascio di certificati di qualsiasi natura rilasciati dalle Conservatorie dei registri immobiliari nonchè ai mezzi tecnici che si rendessero opportuni o necessari.

Art. 5.

I diritti di scritturato previsti dall'articolo 2 della legge 7 novembre 1962, n. 1613, sono versati per intero in conto entrate Tesoro.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i proventi di cui all'articolo 4 della presente legge e mediante riduzione dello stanziamento disponibile nei capitoli 1020, 1281, 1334, 1389, 1449, 1586, 1651 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno approvate le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.